

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4310 del 18/09/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7, D.M. n. 31/2015, art. 4, comma 5 e L.R. n. 13/15. Società Esso Italiana S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 25 - Roma. Procedimento di bonifica relativo all'area dell'ex Punto Vendita Carburanti ESSO n. 4109-106722, sito in Via Roma, 206/A - Meldola. Elaborato denominato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15", trasmesso con nota del 01.07.2019, PG/2019/104527 del 03.07.2019. Approvazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4428 del 18/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7, D.M. n. 31/2015, art. 4, comma 5 e L.R. n. 13/15. Società **Esso Italiana S.r.l. – Viale Castello della Magliana, 25 – Roma**. Procedimento di bonifica relativo all'area dell'ex Punto Vendita Carburanti ESSO n. 4109–106722, sito in Via Roma, 206/A – Meldola. Elaborato denominato **“Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15”**, trasmesso con nota del 01.07.2019, PG/2019/104527 del 03.07.2019. **Approvazione.**

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 4, comma 5 del D.M. n. 31/15;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del Tecnico istruttore Dr. Valentina Calò e del Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria” Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Richiamato quanto stabilito con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018, con cui a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12.12.2017, è stato stabilito, in particolare, di:

1. approvare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata in modalità diretta con i dati di concentrazione dei gas interstiziali riscontrati a valle delle n. 4 campagne di monitoraggio soil-gas (effettuate presso il sito in esame nel periodo compreso tra luglio 2016 e giugno 2017), riportata al paragrafo 4.0 e seguenti dell'elaborato denominato *“Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15”*, trasmesso dalla Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 31.10.2017, PGFC/2017/16019, precisando che i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica all'interno del sito in oggetto, con riferimento ai contaminati indice selezionati, sono costituiti dai valori indicati nella seguente Tabella 1.;
2. precisare che il sito si configura come “sito non contaminato”, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, per tale motivo, non è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica, in considerazione del fatto che in corrispondenza dell'area in oggetto, per le matrici ambientali “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee”, i valori di CSR per l'Area Sorgente “SP1” e per l'Area Sorgente “GW”, determinati a seguito dell'implementazione della suddetta procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta, coincidono con le concentrazioni massime rilevate in sito ($CRS = C_{max}$), per i contaminati indice selezionati;
3. approvare il Programma di Monitoraggio proposto al paragrafo 6.0 del suddetto elaborato e di autorizzare l'esecuzione delle attività di monitoraggio proposte a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”, tese a verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata a carico della falda in relazione agli esiti della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e all'attuale destinazione d'uso del sito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 12.12.2017;

Richiamato, in particolare, quanto prescritto al punto 3.10 della suddetta Determinazione dirigenziale con cui è stato stabilito che *“qualora le attività di monitoraggio rilevassero per i parametri ricercati il superamento di una o più delle concentrazioni di riferimento di cui ai precedenti punti 3.3 e 3.4, la Società Esso Italiana S.r.l. dovrà avviare la procedura di bonifica di cui all'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*;

Considerato che con nota del 01.07.2019, trasmessa a mezzo P.E.C. e acquisita al PG/2019/104527 del 03.07.2019, la Società Esso Italiana S.r.l., in ottemperanza a quanto prescritto al punto 3.10 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018, **a seguito del riscontro di una situazione di contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”** in corrispondenza dei piezometri **PM4** e **PM6** individuati quali Punti di Conformità (PoC), ha trasmesso l’elaborato denominato **“Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15”**, datato Giugno 2019, predisposto da Golder Associates S.r.l., a firma del Dott. R. Allumi e dell’Ing. N. Bentivoglio;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 08.08.2019 che, in particolare:

- a) ha precisato che **per un mero errore materiale, al punto 3.3 della suddetta Determinazione dirigenziale non è stato indicato il piezometro PM8**, in corrispondenza del quale deve essere verificata la **conformità** delle concentrazioni dei contaminanti indice ai relativi valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella colonna “PoC e restanti piezometri” della seguente Tabella 1., in quanto tale piezometro risulta ubicato esternamente all’Area Sorgente “GW” e internamente al perimetro del sito in esame:

Tabella 1. OBIETTIVI DI BONIFICA

CONTAMINANTI INDICE	SUOLO PROFONDO INSATURO		ACQUE SOTTERRANEE	
	SP1	SP2*	GW (piezometro PM5)	PoC (pozzo privato, PM4, PM6 e PM7) e restanti piezometri (PM1, PM2, PM3 e PM8)
	CSR = Cmax (mg/kg)		CSR = Cmax (µg/L)	CSR = CSC (µg/L)
idrocarburi leggeri, C≤12	36.850	//	//	//
idrocarburi pesanti, C>12	3.720	84,22	//	//
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	//	//	9.200	350
benzene	//	//	174	1
etilbenzene	123	//	320	50
toluene	36,14	//	180	15
p-xilene	931,1	//	740	10
stirene	35,08	//	//	//
MtBE	//	//	900	40
EtBE	//	//	40	40

* i valori di CSR per l’Area Sorgente “SP2” approvati dalla Conferenza di Servizi del 25.11.2014, riportati nella presente Tabella per completezza di informazione

- b) ha preso atto, in particolare, che gli esiti delle campagne di monitoraggio realizzate nel periodo compreso tra dicembre 2017 e marzo 2019, a carico della rete piezometrica installata presso il sito in esame, composta da n. 9 piezometri denominati da PM1 a PM8, comprendenti anche il pozzo privato esterno all’area del sito in esame, hanno mostrato:
- la conformità ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri PM1, PM2, PM3 e PM8, nonché dal piezometro PM7 e pozzo privato (individuati quali PoC) in tutte le campagne di monitoraggio effettuate nel periodo dicembre 2017-marzo 2019;

- la conformità ai valori di CSR (riportati alla Colonna “GW (piezometro PM5)” della suddetta Tabella 1.) delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dal piezometro PM5 in tutte le campagne di monitoraggio effettuate nel periodo dicembre 2017-marzo 2019;
 - il riscontro di **concentrazioni superiori** ai suddetti valori di **CSC** nei campioni di acqua sotterranea prelevati dal piezometro **PM4** (costituente **PoC**) per il parametro **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** in occasione della campagna di monitoraggio effettuata a **dicembre 2017** e per i parametri **“benzene”, “p-xilene” e “idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** in occasione dell’ultima campagna di monitoraggio effettuata a **marzo 2019**;
 - il riscontro di **concentrazioni superiori** ai suddetti valori di **CSC** nei campioni di acqua sotterranea prelevati dal piezometro **PM6** (individuato quale **PoC**) complessivamente per i parametri **“benzene”, “etilbenzene”, “p-xilene” e “idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** in occasione delle campagne di monitoraggio effettuate in **dicembre 2017, aprile 2018, giugno 2018, dicembre 2018 e marzo 2019**;
- c) ha preso atto che, a seguito del riscontro della suddetta **situazione di contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”** in corrispondenza dei piezometri **PM4 e PM6** individuati quali **PoC**, conformemente a quanto stabilito al punto 3.5 e al punto 3.10 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018, il proponente ha provveduto rispettivamente a:
- avviare con frequenza mensile (da aprile 2018 a maggio 2019) interventi di messa in sicurezza mediante **emungimento manuale forzato delle acque sotterranee** dai suddetti piezometri **PM4 e PM6**, nonché dal piezometro **PM5**, con temporaneo stoccaggio delle stesse in sito e successivo periodico smaltimento come rifiuto ai sensi della normativa vigente;
 - presentare il suddetto **Progetto Unico di Bonifica**, in riferimento alla sopra descritta situazione di contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”, secondo le modalità operative proposte al paragrafo 5.0 e seguenti del medesimo elaborato;
- d) ha preso atto che **i campionamenti ai fini del collaudo** da effettuarsi in contraddittorio con il Servizio Territoriale di Arpae (così come stabilito al punto 3.6 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018) **non sono stati effettuati**, in quanto alla luce dell’accertata situazione di contaminazione a carico della falda **non si sono configurate le condizioni per procedere al collaudo stesso** e, pertanto, il proponente si è attivato per dare seguito a quanto stabilito al successivo punto 3.10 della medesima Determinazione, presentando il Progetto Unico di Bonifica in oggetto;
- e) ha preso atto dei chiarimenti forniti dal consulente incaricato dalla Società Esso Italiana S.r.l. in merito ai seguenti aspetti:
- il numero corretto dei **punti di iniezione della miscela “Oxigel”** è pari a **4 da PI1 a PI4**, così come indicato al paragrafo 5.1 del Progetto Unico di Bonifica e raffigurato nella Figura 3 del medesimo elaborato;
 - per valutare l’efficacia dell’intervento di bonifica proposto, si prevede l’esecuzione di **n. 4 campagne di monitoraggio con cadenza trimestrale**, per una durata complessiva di 12 mesi dalla prima iniezione della miscela “Oxigel”;
 - **per procedere al collaudo**, il numero corretto di **campagne di monitoraggio con cadenza trimestrale**, in corrispondenza delle quali dovrà essere accertata la **conformità dei contaminati indice** ai rispettivi obiettivi di bonifica, è pari a **n. 2**;
 - l’importo corretto del **costo complessivo dell’intervento** è quello indicato nella “Tabella 4 – Computo metrico estimativo” del medesimo elaborato, pari a **€ 35.637,00**;
- f) ha ritenuto che **il sito si configuri come “sito contaminato”**, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale **“acque sotterranee”** e che, per tale motivo, **sia necessaria la progettazione e l’implementazione di interventi di bonifica**;

- g) ha ritenuto di poter esprimere **parere favorevole all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica** in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- h) ha precisato di **non** poter accogliere la proposta avanzata dal proponente al paragrafo 3.1 del Progetto Unico di Bonifica in oggetto relativa al fatto di **escludere dalle future attività di monitoraggio periodico il pozzo privato** esterno all'area del sito in esame, in quanto tale pozzo risulta essere stato **individuato quale PoC**, così come stabilito al punto 3.3 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2019;

Considerato che, così come descritto al paragrafo 5.0 e seguenti del Progetto Unico di Bonifica in oggetto, l'intervento di bonifica proposto prevede:

- l'iniezione diretta in falda di un composto a lento rilascio di ossigeno tipo "Oxigel" (prodotto sotto forma di gel inorganico a base di silicati e perossido di idrogeno), che libera lentamente ossigeno disciolto promuovendo la biodegradazione aerobica attraverso fenomeni di diffusione e advezione;
- la realizzazione di punti di iniezione dedicati (posizionati in aree che presentano tracce di contaminazione residua ubicate nell'intorno dei piezometri PM4, PM5 e PM6), all'interno dei quali, mediante la modalità "direct push", verrà pompato il prodotto "Oxigel" sotto forma di miscela acquosa opportunamente quantificata a profondità comprese tra -5,0 e -8,0 metri da p.c., con un raggio di influenza di circa 2,0 metri;
- l'effettuazione di attività di monitoraggio secondo le tempistiche e le modalità riportate al paragrafo 5.2 del suddetto elaborato, così come modificate durante la seduta della Conferenza di Servizi del 08.08.2019 e riportate ai successivi punti 3.4 e 3.8;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di 346,00 Euro eseguito dalla Società Esso Italiana S.r.l. con bonifico bancario effettuato in data 08.08.2019, relativo agli oneri amministrativi previsti per l'attività di approvazione del Progetto di Bonifica per interventi con procedura semplificata (D.M. n. 31/2015 – punti vendita carburanti), relativa al sito in oggetto (attività "12.8.5.5" del "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna");

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

1. **"Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15"**, datato Giugno 2019, predisposto da Golder Associates S.r.l., a firma del Dott. R. Allumi e dell'Ing. N. Bentivoglio, trasmesso a mezzo P.E.C. con nota del 01.07.2019, acquisita al PG/2019/104527 del 03.07.2019;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *"Bonifica di siti contaminati"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 99/2015 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Dato atto che il Tecnico istruttore Dr. Valentina Calò e il Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria" Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla proposta di Determinazione, attestano l'assenza di conflitto di

interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Tecnico istruttore Dr. Valentina Calò e del Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria";

D E T E R M I N A

1. **di stabilire** che il sito si configuri come **"sito contaminato"**, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale **"acque sotterranee"** e che, per tale motivo, **sia necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica**;
2. **di approvare** ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.M. n. 31/15 l'elaborato denominato **"Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 31/15"**, datato Giugno 2019, predisposto da Golder Associates S.r.l., a firma del Dott. R. Allumi e dell'Ing. N. Bentivoglio;
3. **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi proposti al paragrafo 5.0 e seguenti dell'elaborato di cui al precedente punto 2., nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 08.08.2019, di seguito riportate:
 - 3.1 la Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o da parte di terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposita **comunicazione** relativa alla **data di inizio e termine delle attività di bonifica**, corredata da un aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di bonifica a completamento di quanto indicato al paragrafo 5.2 del suddetto elaborato, così come modificato durante la seduta della suddetta Conferenza di Servizi e riportato ai successivi punti 3.4 e 3.8. L'avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori (durata prevista per la bonifica tenendo conto delle conseguenti attività di monitoraggio: 12 mesi). A riguardo, si precisa che dovrà essere data puntuale comunicazione delle attività svolte sul sito ed in modo particolare delle date di iniezione della miscela "Oxigel";
 - 3.2 dovrà essere redatto il **"giornale dei lavori"** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo, da trasmettere a tutti gli Enti interessati contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica eventualmente corredata da planimetrie in corso d'opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica che verranno eseguiti;
 - 3.3 l'intervento di bonifica che prevede l'iniezione in falda della miscela "Oxigel", dovrà essere effettuato mediante la **realizzazione di n. 4 punti di iniezione dedicati (denominati da PI1 a PI4)**, la cui ubicazione è indicativamente raffigurata in Figura 3 del medesimo elaborato;
 - 3.4 per valutare l'andamento e l'efficacia del suddetto intervento di bonifica, dovranno essere effettuate **n. 4 campagne di monitoraggio con cadenza trimestrale**, per una **durata complessiva di 12 mesi dalla prima iniezione della miscela "Oxigel"**;
 - 3.5 i parametri oggetto di indagine, costituiti dai contaminanti indice, sono: **"idrocarburi totali (espressi come n-esano)", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "MtBE" ed "EtBE"**;
 - 3.6 in corrispondenza dei piezometri individuati quali Punti di Conformità (PoC), costituiti dal **pozzo privato** e dai piezometri denominati **PM4, PM6 e PM7**, nonché in corrispondenza dei piezometri **PM1, PM2, PM3 e PM8** (esterni all'Area Sorgente "GW" e interni al perimetro del sito in esame), dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei parametri di cui al suddetto punto 3.5 ai relativi valori di **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2

dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., indicati nella **colonna “PoC e restanti piezometri” della Tabella 1. riportata in premessa narrativa;**

- 3.7 in corrispondenza del restante piezometro denominato **PM5** dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei parametri di cui al precedente punto 3.5 ai relativi valori di **Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)**, indicati nella **colonna “GW (piezometro PM5)” della Tabella 1. riportata in premessa narrativa**, costituenti i livelli di concentrazione definiti attraverso l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata da Arpae – SAC di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018;
- 3.8 ai fini del **collaudo**, qualora gli esiti delle **ultime n. 2 campagne** di monitoraggio con cadenza trimestrale mostrino in tutti i piezometri presenti presso il sito in esame e nel pozzo privato la **conformità** dei parametri ricercati ai rispettivi obiettivi di bonifica, così come stabiliti ai precedenti punti 3.6 e 3.7, dovranno essere effettuate **ulteriori n. 2 campagne, consecutive e in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, a circa sei mesi di distanza** l'una dall'altra, in modo da coprire la minima e la massima escursione della falda, **su tutti i suddetti piezometri e sul pozzo privato**. Prima dell'esecuzione di tutti i monitoraggi, il medesimo Servizio dovrà essere avvisato con un **preavviso di almeno 15 giorni lavorativi**. Tali attività di collaudo dovranno iniziare **dopo almeno 12 mesi dall'iniezione della miscela di “Oxigel”**;
- 3.9 qualora si rendesse necessario un **secondo intervento di iniezione della miscela “Oxigel”** (a distanza di 6/9 mesi dal primo intervento di iniezione), le **tempistiche per il monitoraggio periodico e di collaudo** della falda dovranno **iniziare a decorrere nuovamente** dalla data del secondo intervento di iniezione;
- 3.10 il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni *“Campionamento terreni e acque sotterranee”* e *“Metodiche analitiche”* dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si precisa, a riguardo, che saranno ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA. Al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna;
- 3.11 dovrà essere trasmessa dalla Società Esso Italiana S.r.l. agli Enti convocati alla suddetta Conferenza di Servizi una **Relazione tecnico-descrittiva di aggiornamento delle attività condotte al termine del primo anno di monitoraggio previsto**, riportante i dati raccolti relativi alle campagne di monitoraggio svolte;
- 3.12 qualora a seguito delle operazioni di bonifica proposte, alla luce degli esiti delle campagne di monitoraggio periodico o delle indagini di restituibilità ai fini del collaudo si accertasse il **persistere della situazione di contaminazione a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”**, la Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita **Variante al Progetto Unico di Bonifica** approvato, che proponga tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;
- 3.14 la **richiesta di rilascio** da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena **della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente **all'avvenuto ripristino del sito in oggetto**. Tale richiesta dovrà essere presentata dalla Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando gli appositi Modulo I e Modulo I1 della modulistica appositamente predisposta da Arpae Emilia-Romagna (e reperibile al seguente indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570), all'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al

Comune di Meldola e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;

3.15 **ai fini della restituibilità**, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

- dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
- dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui al precedente punto 3.2 delle prescrizioni;
- dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio accreditato** scelto dalla Società **Esso Italiana S.r.l. e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee** ai fini della **restituibilità**, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) ai rispettivi obiettivi di bonifica, così come definiti ai precedenti punti 3.6 e 3.7;

4. **di precisare che**, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 31/15, il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;

5. **di stabilire** che **l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:**

5.1 alla **presentazione di idonea garanzia finanziaria** conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **da parte della Società Esso Italiana S.r.l. al Comune di Meldola (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti (in copia);

5.2 **all'accettazione della suddetta garanzia da parte del Comune di Meldola** che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti;

6. la garanzia finanziaria di cui al precedente punto 5. dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:

6.1 si dovrà utilizzare **lo schema di fidejussione** riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. “Allegato parte integrante – 13”) e **costituente l'Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- A) fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- B) polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

6.2 l'importo della garanzia finanziaria è pari a **17.818,50 Euro** corrispondente al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica che risulta essere pari a € 35.637,00 (indicato in “Tabella 4 – Computo metrico estimativo” dell'elaborato di cui al precedente punto 2.);

6.3 la comunicazione di avvenuta accettazione della sopra richiesta garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Meldola, dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6.4 la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (12 mesi), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto Unico di Bonifica approvato con il presente atto, a seguito di apposita richiesta da parte di Esso Italiana S.r.l.;

7. **di disporre** che **fino all'attivazione del nuovo sistema di bonifica**, la Società Esso Italiana S.r.l. dovrà garantire il **mantenimento in essere e la prosecuzione delle attività periodiche di emungimento forzato delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri presenti in sito interessati da contaminazione**, quali interventi di messa in sicurezza finalizzati al contenimento della contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" all'interno dei confini del sito in oggetto, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti ovvero all'esterno dell'area di pertinenza dell'ex Punto Vendita in oggetto;
8. **di demandare** ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;
9. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Tecnico istruttore Dr. Valentina Calò e il Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di dare atto**, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
12. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
13. **di trasmettere** il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
 - alla Società Esso Italiana S.r.l. – Ufficio Commerciale Regionale;
 - ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
 - al Comune di Meldola – Ufficio Urbanistica-Ambiente;
 - all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;
 - ai Sigg. Lorena Bernardi e Daniele Bianchi, in qualità di co-proprietari dell'area identificata dell'area interessata dal procedimento di bonifica relativo al sito in oggetto, distinta al Foglio n. 11, particella n. 5 del Catasto Terreni del Comune di Meldola.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazione e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.